



Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali

Premessa:

- Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche anche al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune di Ugento (LE).
- Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
- Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi e condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Capitolo 1 – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

Il Comune di Ugento (LE), nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Puglia:

1. promuove la tutela e la cura degli animali *domestici* nel proprio territorio;
2. riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali anche al fine di favorire la corretta convivenza fra persone e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
5. prevede negli atti di programmazione territoriale e costiera l'individuazione delle aree da destinare alla tutela dei randagi e delle aree libere per i cani di proprietà ai sensi del D.M. 1444/68.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Ugento (LE) riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali da compagnia purchè non siano in conflitto con legittimi interessi di terzi e con le norme nazionali e locali.
2. Il Comune di Ugento (LE) intende operare affinché siano promossi nel sistema educativo e informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali da compagnia presenti *temporaneamente* allo stato libero nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti su maltrattamenti, atti di crudeltà e abbandono degli stessi.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti che, se connesse con gli animali presenti sul territorio, possono comportare provvedimenti protettivi degli animali e che preservano i cittadini.
4. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
5. Il Sindaco ha facoltà di emettere apposita ordinanza nel periodo delle festività natalizie e di capodanno, finalizzata a limitare (e/o vietare) l'utilizzo di petardi e fuochi artificiali con la finalità di evitare possibili fughe di animali domestici.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e ai diritti degli animali e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla conseguente L.R. 12/95 e alla Legge 20.07.2004 n. 189, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Capitolo 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Detenzione di animali da compagnia

1. <Animale da compagnia> è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, il cane con brevetto da bagnino, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia (DPCM 28.02.2003).
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
3. E' vietato detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.
5. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
6. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.

7. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private anche secondo le indicazioni dell'Ord. Sind. 23/2013, punto 2, che impone ai proprietari dei cani e alle persone, anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o detenzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici, le spiagge "animal friendly" e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale. Inoltre, ogni proprietario di cani, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro strumento idoneo per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni.

8. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni; è vietato aizzare cani e/o altri animali mettendo in pericolo l'incolumità di persone e altri animali o provocando il danneggiamento di cose, anche rispettando le indicazioni dell'Ord. Sind. 23/2013, punto 3, nella parte in cui prevede che è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo, che è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso e che i proprietari dei cani devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

9. E' vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti sanitari o molestie che pregiudichino il benessere degli animali e la salute umana.

10. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

11. Nel caso in cui il proprietario di un animale da compagnia viva in condominio, oltre ad adempiere agli obblighi generali di cui alla Legge 281/91 e alle normative comunali, deve anche agire nel rispetto delle regole di buon vicinato, contemperando le proprie esigenze con quelle degli altri condomini; l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di condominio ove esistente.

12. In occasione di festività nazionali o locali nel corso delle quali è consuetudine l'utilizzo di fuochi d'artificio o petardi, nonché al verificarsi di avversità meteorologiche accompagnati da fenomeni da attività elettrica (lampi e tuoni), gli animali da compagnia devono essere detenuti in luoghi chiusi in maniera tale da evitarne la fuga o l'allontanamento involontario.

Art. 6 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi inadeguati, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

4. E' vietato tenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non deve essere posizionata in luoghi soggetti a ristagni di acqua o esposti al sole, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico.

6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 55 giorni di vita, se non per motivazioni certificate da un medico veterinario.

7. E' vietato detenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.

8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 9. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme sulla falconeria.
 10. E' vietato l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani.
 11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
 12. E' vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo.
 13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; gli appositi trasportini dovranno essere di dimensione tale da consentire all'animale la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
 14. E' vietato detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza la necessaria aerazione.
 15. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
 16. E' obbligatorio garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte; è vietato detenere gli stessi permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.
 17. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
 18. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio; è vietato l'uso di collari elettrici, di collari a punte o di collari a strangolo; è altresì vietato l'uso di museruole <stringi bocca>, salvo i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità.
 19. E' vietato procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati da un medico veterinario.
 20. E' vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi come:
 - a) il taglio delle orecchie;
 - b) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - c) la recisione delle corde vocali.
- Il divieto, di cui al punto 20, non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria (art. 1, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale 12.12.06 e sua modifica del 28.03.07).
21. E' severamente vietato sollevare animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.
 22. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, **detenuti legalmente**, permanentemente legati al trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
 23. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico.
 24. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
 25. E' vietata l'opera di potatura e abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità ed è vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
 26. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della civica amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggere contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

Art. 7 – Animali randagi

1. Sono considerati randagi i cani e i gatti che non sono direttamente controllati dall'uomo per quanto riguarda la custodia, l'alimentazione e la riproduzione.
2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini rispettare quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore, dalla legge 281/91 e dalla LR 12/95 a tutela degli animali randagi.

Art. 8 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, a eccezione delle abitazioni private, sostanze velenose, tossiche o irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono comunque essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno della ASL, devono segnalare alla civica amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 10 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Ugento con le modalità e con i limiti di cui al presente articolo e nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap. L'uso del guinzaglio non è obbligatorio per piccoli cani portati in braccio. Per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi o veicoli adibiti a noleggio con conducente, gli autisti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, tranne per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.
5. Il trasporto pubblico per gli animali dovrà essere gratuito.

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione fermo restando l'obbligo di registrazione della cessione ai fini dell'anagrafe canina e previa formale autorizzazione sanitaria dell'iniziativa.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 12 – Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. Al fine di tutelare il benessere animale nonché l'igiene e la salute pubblica, è fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, di esporre, in vetrina o all'esterno dell'esercizio, animali di qualsiasi specie.
2. Gli animali in esposizione all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere detenuti in gabbie o recinti di dimensioni idonee a garantire il loro benessere ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta; dovranno avere sempre a disposizione acqua, cibo e lettiera; dovranno essere sempre riparati dal sole.
3. La detenzione degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire, comunque, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
4. E' vietato effettuare vendite di animali a minori di anni 18.
5. Ai negozianti è fatto obbligo di tenere, costantemente aggiornato, un registro di carico e scarico degli animali.
6. Non sono consentite le attività commerciali, ambulanti ed occasionali, inerenti l'esposizione e/o la vendita diretta o indiretta di animali.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura temporanea o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
8. E' vietata l'esposizione di animali vivi negli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.), con esclusione di acquari o gabbie per uccelli sempre che vengano rispettate le norme a tutela del benessere animale.
9. E' vietata, altresì, l'esposizione di animali vivi in vendita o in regalo, su suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art 13 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Non saranno permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti pubblici o privati che comportino l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, che possono arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico. Il divieto di cui sopra non si applica a fiere, mercati, mostre, esposizioni, concorsi o gare regolarmente autorizzate ed effettuate nel rispetto della normativa vigente.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedono il maltrattamento degli stessi.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 14 – Manifestazioni pubbliche con animali d'affezione

1. Ogni manifestazione pubblica con animali d'affezione dovrà essere regolarmente autorizzata nonché organizzata ed effettuata nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
2. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali e il normale svolgimento delle attività comportamentali tipiche della specie detenuta. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli.
3. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.
4. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
5. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.

6. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo onde potersi rifugiare.
7. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
8. I recinti e le gabbie degli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
9. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive devono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
10. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde evitare sovra eccitamento e stress degli animali esposti.
11. I cani, oggetto di esposizione, dovranno essere microchippati o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o libretto sanitario), al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
12. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
13. Oltre al controllo sanitario della AUSL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista, che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
14. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della AUSL.
15. Inoltre:
 - a) nell'ambito della struttura organizzata, deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia;
 - b) è vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;
 - c) è vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie;
 - d) è necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
 - e) l'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della AUSL; le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative.
16. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari della AUSL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di detenere animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.

Capitolo 3 – CANI

Art. 15 - Divieto di detenzione a catena e d'uso di collari costrittivi

1. E' vietato detenere cani legati a catena continuativamente.
2. Se indispensabile l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una ora al giorno.
3. E' comunque vietato l'impiego dei collari a strozzo o con aculei, con dispositivi a scarica elettrica o che agiscano con sostanze chimiche, tranne quelli antiparassitari.

Art. 16 – Caratteristiche dei box

1. I box per cani devono essere strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario e devono garantire un'adeguata contenzione dell'animale.
2. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve:
 - a) essere di dimensioni idonee alla taglia del cane per permettergli il fisiologico movimento;
 - b) essere chiuso su tre lati e rialzato da terra;
 - c) avere una parte ombreggiata, il tetto impermeabilizzato, la pavimentazione in materiale non assorbibile e antisdrucchiolo.

3. Non devono esservi ristagni di liquidi e le feci devono essere asportate quotidianamente.
4. Il box deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
5. Il box deve essere posizionato nella parte più riparata del recinto.

Art. 17 – Obblighi di custodia

1. I proprietari e i detentori di cani, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati come cani guida, e ai cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

2. I proprietari e i detentori di cani rientranti nell'elenco delle razze a rischio di maggiore aggressività (*di norme specifiche in materia di cani pericolosi*) hanno l'obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani, sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 18 – Obblighi per la detenzione di cani a rischio di aggressività

1. In base a quanto previsto *dalle norme specifiche in materia di cani pericolosi*, è vietato acquistare, possedere o detenere cani rientranti nell'elenco delle razze a rischio di maggiore aggressività (in riferimento alla specifica normativa in materia di "cani pericolosi"):

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del C.P. e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20.07.04, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

2. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza Ministeriale 12.12.06, ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 19 - Accesso e condotta di cani nei giardini, parchi, strade ed aree pubbliche e spiagge

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito (o comunque dimostrare) documento comprovante l'iscrizione dell'animale anagrafe canina o certificato di avvenuto inserimento di microchip di cui al successivo art. 24 del presente regolamento. Il proprietario o detentore deve collaborare con gli operatori di Polizia Locale, gli ispettori ASL, le guardie Zoofile, affinché si possa accertare con idonea strumentazione la presenza del microchip e la relativa iscrizione in anagrafe del cane.

2. L'autore di violazioni di cui al comma 1 dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuta microchippatura all'organo accertatore. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

3. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nell'osservanza di quanto previsto nell'art. 23, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3 del presente articolo.

4. Il proprietario o detentore dell'animale è sempre responsabile civilmente, penalmente e a livello amministrativo di ogni azione del cane da lui condotto.

5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini o quando le aree siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

6. L'accesso e la permanenza degli animali da affezione sulle spiagge libere e su quelle in concessione, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni imposte dalla Legge Regionale n. 56 del 17.12.2018, è disciplinata dal Comune entro il 30 marzo di ogni anno.

Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito del territorio comunale saranno individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Nelle aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità dei proprietari o detentori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla pulizia di tali aree fermo restando l'obbligo di raccolta degli escrementi per i proprietari o detentori dei cani (art. 23).

Art. 21 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. Così come indicato all'art. 5 del presente regolamento, nel rispetto delle indicazioni dell'Ord. Sind. 23/2013, punto 3, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere pulita la città e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.

2. E' pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere.

3. E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di:

a) munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli spazi sopra elencati;

b) provvedere alla completa pulizia e all'immediata rimozione degli escrementi dei cani mediante la suddetta attrezzatura;

c) esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, l'attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani.

4. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in genere, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.

5. Dall'osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Ugento salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avendo, inoltre, cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. E' facoltà del titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali al proprio interno previa comunicazione al Sindaco.

Art. 23 - Divieto di esibire animali nella pratica dell'acattonaggio

1. E' vietato esibire *animali* durante la pratica dell'acattonaggio.

2. I trasgressori, fatte salve le responsabilità penali, saranno puniti ai sensi della normativa vigente nonché del presente regolamento.

3. I cuccioli di età inferiore a tre mesi, rinvenuti nelle suddette circostanze, saranno posti sotto sequestro amministrativo dagli organi di vigilanza preposti e ricoverati presso strutture autorizzate allo scopo.

Art. 24 – Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della legge 281/91 e della LR 12/95, dopo i primi 60 giorni di vita dell'animale.

2. E' pertanto obbligatorio sottoporre il cane a inserimento del microchip identificativo presso il Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio, dove è istituito l'Ufficio Anagrafe Canina o presso l'ambulatorio del proprio veterinario libero professionista.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono comunicare all'Ufficio Anagrafe Canina eventuali variazioni di domicilio o proprietà, la scomparsa e il decesso del cane entro 15 gg dall'evento.

Art. 25 – Cane collettivo

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, il Comune di Ugento, ai sensi della LR 12/95, può prevedere la figura del cane collettivo libero accudito.

2. Il cane collettivo deve essere necessariamente e preventivamente autorizzato dal Sindaco con apposita Ordinanza di reimmissione sul territorio e coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal cane stesso.

3. Il cane collettivo vive libero in un quartiere dove gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile individuato nell'Ordinanza di cui al comma 2, provvedono a fornirgli mantenimento, assistenza e quanto altro necessario al suo benessere.

4. Chiunque si adoperi per il sostentamento del cane è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona quotidianamente.

5. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di un cane collettivo, danneggiando o asportando gli oggetti necessari per la sua cura, alimentazione e riparo.

6. Il cane collettivo deve essere sottoposto a sterilizzazione chirurgica, a cura del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, e iscritto all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile.

Art. 26 – Alimentazione cani randagi

1. Il Comune apprezza l'attività di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi così come intesi all'art. 7 del presente regolamento.

2. Chiunque provveda al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve preventivamente informare l'autorità comunale demandata al randagismo e rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine del pasto.

3. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma, soprattutto, al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.

4. Qualora il cane randagio non venga individuato come cane collettivo ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, l'autorità preposta provvede al ricovero e alla messa in sicurezza del cane nel canile comunale.

Art. 27 – Centri di addestramento – educazione

1. Il responsabile del centro di addestramento – educazione per cani ha l'obbligo di:

a) non utilizzare metodi coercitivi;

b) non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani;

- c) non effettuare operazioni di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- d) rispettare le disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 28 – Cani randagi – Adozione – Sterilizzazione

1. Il recupero dei cani randagi spetta al Servizio Veterinario della ASL.
2. I cani recuperati in quanto vaganti trovano accoglienza presso la struttura convenzionata dell'Ente, dove dovranno essere iscritti all'anagrafe canina, microchippati e sottoposti a sterilizzazione chirurgica.
3. I cani randagi, ricoverati nella suddetta struttura, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, che diano garanzie di buon trattamento, previa compilazione di apposita scheda di affidamento. I cani randagi, catturati da meno di sessanta giorni, potranno essere dati in affitto temporaneo, su parere del Servizio Veterinario per ragioni sanitarie.
4. Il cane, attraverso la registrazione all'anagrafe canina, diventerà di proprietà del richiedente, che da tale momento assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane.

Art. 29 – Cattura

Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Servizio Veterinario o su segnalazione del cittadino e/o enti e/o associazioni che la effettuano su appositi stampati all'uopo predisposti e disponibili presso il Comando di Polizia Locale che valuta la fondatezza e le motivazioni della cattura.

La cattura viene attuata informando preventivamente il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio ed avvalendosi dello stesso Servizio Veterinario tramite gli operatori di Polizia Locale. In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, l'ufficio individuerà il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile. Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e identificati, iscritti all'anagrafe a cura del servizio competente della ASL, e trasferiti, in attesa di nuovo affidamento, al canile convenzionato con il Comune.

Art. 30 - Segnalazione di ritrovamento

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Comando della Polizia Locale per iscritto precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali sul modulo all'uopo preposto. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

In caso di prelievo degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento gli stessi si devono ritenere come ricadenti *ipso facto* nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere;

La Polizia Locale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute e prenderà nel minor tempo possibile i dovuti provvedimenti.

Art. 31 – Cuccioli

I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati possono:

- essere collocati temporaneamente presso la stessa persona/associazione autore della segnalazione;
- essere collocati temporaneamente presso cittadini/associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta e che sono iscritti nell'elenco dei cittadini che vogliono prendersi cura dei cani senza padrone.

I controlli e gli interventi sanitari del caso sono a carico del servizio veterinario competente per territorio o da veterinario libero professionista convenzionato con il comune.

E' istituito l' "Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone" I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono individuati con atto dirigenziale. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curata dal Comando di Polizia Locale.

Art. 32 - Rinvenimento cani incidentati

Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione all'ufficio della Polizia Locale e, in caso di chiusura dello stesso, al Comando dei Carabinieri o al Sindaco.

La Polizia Locale constata l'accaduto e avvisa il Medico Veterinario reperibile della ASL competente.

Se il cane è provvisto di microchip (o si individua il proprietario/detentore), si contatta lo stesso intimandolo a condurre il cane presso un veterinario.

Qualora il cane è privo del microchip (e non si individua il proprietario), lo stesso cane viene condotto su indicazione della ASL intervenuta al veterinario libero professionista convenzionato con il Comune.

La denuncia redatta dal soggetto promotore dell'intervento su apposito stampato in duplice copia va consegnata alla polizia locale.

Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivata la procedura a norma di legge. Le spese per lo smaltimento e per le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di cani randagi senza padrone.

Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o a veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte ai superiori commi.

Art. 33 - Affidamento temporaneo

Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.

L'affido temporaneo può avvenire per:

Cuccioli abbandonati;

Cani sterilizzati;

Cani vaganti senza padrone.

L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Comando di Polizia Locale.

Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio ASL o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.

Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato a mezzo degli operatori della Polizia Locale.

Art. 34 - Associazioni animaliste e ambientaliste

Le Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L.R. n. 12/1995, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

- possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Capitolo 4 – GATTI

Art. 35 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattara/o".
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 36 – Tutela dei gatti liberi

1. La Regione, LR 12/95, promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà; è vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

Art. 37 – Cura delle colonie feline

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile o gruppi di persone che hanno in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà e che si adoperano per la loro cura ed il loro sostentamento.
2. Il Comune apprezza altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura e al sostentamento delle colonie feline.
3. Al gattaro deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi, residenti in aree private, e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate.
5. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.
6. I gatti che vivono in libertà possono essere catturati dal Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio, per la loro cura e sterilizzazione.

Art. 38 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Ugento, che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali, o sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali. A tal proposito, in caso di cantierizzazione di aree pubbliche sedi di colonie feline, si dovrà prevedere, in accordo con il Comune, un piano per il trasloco temporaneo della colonia felina in area vicina al cantiere e la riammissione nell'area originale alla fine dei lavori. In caso di impossibilità, si dovrà attrezzare un'area sostitutiva. Le operazioni di trasloco dovranno essere compiute con la collaborazione di "gattari/e" che si occupano della colonia felina.
3. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).
4. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. Tale attività, autorizzata dal Comando di Polizia Locale, può essere delegata al "gattaro/a" che si assumerà l'onere di gestione della colonia felina sottoscrivendo l'apposito modulo.

Possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 39 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. E' vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregare i gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, sarebbe opportuno che i proprietari e/o detentori di gatti che hanno la possibilità di uscire dall'abitazione e di vagare, quindi, liberamente sul territorio provvedano alla loro sterilizzazione.

Capitolo 5 – VOLATILI

Art. 40 – Detenzione e tutela dei volatili

1. Le gabbie per la detenzione dei volatili non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi fermo restando quanto previsto dalle norme speciali.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia, che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi di uccelli selvatici nel periodo riproduttivo effettuando potature di siepi ed alberi.

Art. 41 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie di volatili, devono essere garantite dimensioni idonee per le gabbie che detengono uccelli.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 42 – Contenimento numerico dei colombi urbani

1. Per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, è necessario contenere il numero di colombi presenti in città. E', pertanto, vietato:
 - a) somministrare cibo ai colombi, sia nelle aree pubbliche che in quelle private della città;
 - b) abbandonare alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi previsti.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili, occupati o non occupati o in stato di abbandono, di provvedere ad effettuare interventi specifici al fine di rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti e altri siti di nidificazione mediante mezzi idonei.
3. Ogni intervento riferito al comma 2, dovrà essere effettuato nel rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali e previa consultazione di esperti faunistici.

Capitolo 6 - ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario dovrà essere rapportato alla lunghezza e al numero degli animali ospitati, al fine di garantire il benessere della specie.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 44 – Ittiofauna

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pesca marittima, di pesca di acque interne, di acquicoltura e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - c) vendere o conservare ittiofauna viva non immersa nell'acqua.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 45 – Divieti

1. E' vietato mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie.

Capitolo 7 – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 46 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni all'animale stesso; non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
2. E' vietato detenere gli animali in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere allo stesso la stazione eretta e in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

Capitolo 8 – BOVINI, EQUINI, BUFALINI

Art. 47 - Bovini, Equini, Bufalini.

1. Dovranno essere ospitati in stalle tenute pulite, aerate e chiare, con il pavimento ricoperto da un letto di paglia e foglie, ricambiato spesso. Le bestie legate dovranno essere distanziate tra loro di almeno 1,5 metri, con la cavezza lunga almeno 1 metro e comunque tale da consentire loro di sdraiarsi, muovere ed accedere alla rastrelliera ed all'abbeveratoio, che dovranno essere sempre forniti di foraggio o mangime adeguati ed acqua pulita. Ogni animale dovrà avere a disposizione non meno di 2 metri quadrati di superficie e 25 metri cubi di spazio. Le bestie tenute allo stato brado dovranno comunque avere la possibilità di ripararsi sotto tettoie o stalle aperte, durante la notte o in tempo avverso o freddo.

Capitolo 9 – SUINI, CAPRE, PECORE, AGNELLI

Art. 48- Suini, Capre, Pecore, Agnelli

Valgono le precedenti prescrizioni di cui all'art. 47, salvo le seguenti misure per gli spazi minimi inderogabili: 1,5 metri quadrati di superficie e 5 metri cubi di spazio per ogni capo. Per quanto espressamente dichiarato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di Polizia Veterinaria.

Capitolo 10 – VITELLI ed ASINI

Art. 49 - Vitelli e Asini.

Si applicano la normativa di cui al precedente articolo 47 in materia di spazi minimi consentiti. Nel caso in cui gli stessi animali siano legati, dovranno essere distanziati di almeno 1,20 metri ed avere almeno 2 metri quadrati di superficie e 15 metri cubi di spazio per ogni capo.

Capitolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o ordinanza sindacale, è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione sarà proporzionata anche al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario. Dopo la confisca, l'animale viene affidato in custodia a una apposita struttura di accoglienza, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza.

5. La vigilanza sull'osservazione del presente regolamento è affidata al Comando di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, *Servizi Veterinari della ASL, Guardie zoofile volontarie a titolo gratuito e nominate ai sensi dell'art. 6 della Legge 189/2004.*

6. Le Associazioni animaliste e zoofile possono collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente regolamento.

Art. 51 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 52 – Integrazioni e modificazioni

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future normative comunali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 53 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi vigenti in materia citate in premessa ed in modo particolare alla Legge n. 281/91 e ss.mm.ii. e alla Legge Regionale n. 12/1995 e ss.mm.ii..

Per quanto espressamente dichiarato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di Polizia Veterinaria.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 delle pre-leggi.